

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5314 del 30/12/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA INDUSTRIA CASEARIA VILLA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI CASEIFICIO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC), FRAZ. VIGOLO MARCHESE, LOC. MONTAGNANO N. 16.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5449 del 29/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA INDUSTRIA CASEARIA VILLA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI CASEIFICIO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC), FRAZ. VIGOLO MARCHESE, LOC. MONTAGNANO N. 16.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta INDUSTRIA CASEARIA VILLA S.R.L., trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Castell'Arquato) con nota 8.6.2016 n. 939 (acquisita il 9.6.2016 al prot. n. 5909 di arpae), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "caseificio" svolta nello stabilimento in oggetto;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con note 5.8.2016 prot. n. 1835 (prot. Arpae n. 8537 del 8.8.2016), 18.10.2016 prot. n. 3018 (prot. Arpae n. 11462 del 19.10.2016), 14.11.2016 prot. n. 3391 (prot. Arpae n. 12697 del 16.11.2016 e n. 12974 del 22.11.2016) e del 10/12/2016, prot. n° 3853 (prot. Arpae n. 13775 del 12.12.2016);

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- viene previsto un impiego massimo di latte vaccino pari a 127750 q.li/anno;
- l'impianto termico generante l'emissione E1 è alimentato ad olio combustibile BTZ e viene dichiarato che la zona agricola in cui si trova il caseificio non è servita da gas metano;
- le acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavorazione del latte vengono trattate mediante un sistema di depurazione costituito da: pozzetto di sollevamento, vasca di pre-decantazione, vasca di accumulo ed omogeneizzazione, linea di trattamento chimico – fisico, linea di ossidazione biologica e linea di decantazione;
- le acque reflue industriali in uscita dall'impianto di depurazione recapitano in pubblica fognatura unitamente alle acque provenienti dal sistema di depurazione delle acque prelevate dal pozzo, dando origine ad un unico scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura è stato autorizzato dal Comune di Castell'Arquato con atto del 17/12/2011, prot. n° 8243;
- gli scarichi S1, S3 ed S4 in pubblica fognatura sono costituito unicamente da acque reflue domestiche e meteoriche; tali scarichi non sono soggetti all'autorizzazione;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 14/12/2016 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta INDUSTRIA CESEARIA VILLA S.R.L. - per l'attività di " caseificio " svolta nell'impianto in oggetto - dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010 che, in particolare, all'art. 25 delle proprie NTA stabilisce che "**Dal 1 gennaio 2020 è vietato l'uso di olio combustibile negli impianti termici di cui ai titoli I della Parte V del D. Lgs. 152/2006**";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 5 del 30/4/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO inoltre il Regolamento Arpa e per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa e nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **INDUSTRIA CASEARIA VILLA S.R.L.** (C. FISC. 00182300335) per l'attività di " caseificio " svolta nello stabilimento sito in Comune di Castell'Arquato (PC), Fraz. Vigolo Marchese, Loc. Montagnano n° 16 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 GENERATORE DI VAPORE MINGAZZINI SERIE PC MOD. 20 – POTENZA 1540 KW

Portata massima	1400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/a
Altezza minima	7,5	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
materiale particolato	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
 - b) l'olio combustibile deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
 - c) **Dal 1 gennaio 2020 non potrà più essere utilizzato l'olio combustibile, pertanto il gestore dovrà convertire l'impianto ad un combustibile meno inquinante dandone preventiva comunicazione al Comune sede dello stabilimento ed ad Arpae ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13;**
 - d) il camino di emissione deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.;
 - e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - o UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolato**;
 - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - f) la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti per la misura del materiale particolato o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
 - g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - h) i **controlli**, che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E1 devono avere una **frequenza almeno annuale**, ed essere espletati secondo le metodiche sopra riportate;
 - i) la data, l'orario ed i risultati dei controlli all'emissione E1, nonché, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli organi competenti al controllo; il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
 - j) le eventuali difformità accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
 - k) fatto salvo quanto disposto al successivo punto l), fermo restando il rispetto dei limiti fissati, il gestore può non effettuare autocontrolli ad E1 **per i soli ossidi di zolfo** nel caso di impiego di BTZ con contenuto di zolfo inferiore all'1%. Gli altri limiti dovranno, comunque, essere sempre oggetto di autocontrollo con la frequenza stabilita al precedente punto h);
 - l) **entro tre mesi dal rilascio dell'AUA** il gestore dovrà comunicare ad Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli da effettuarsi all'emissione E1 in giorni diversi in un periodo di dieci giorni finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti di emissione stabiliti (compreso quello riguardante gli ossidi di zolfo);
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto dei limiti (nel pozzetto di prelievo fiscale posto immediatamente a monte dell'allaccio in pubblica fognatura) di cui alla

colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

4. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:

- a) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- d) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di depurazione; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dal depuratore stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- e) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di depurazione o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Castell'Arquato, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Castell'Arquato, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di depurazione rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo che:**

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto nella rete fognaria pubblica;

6. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dall'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" sulla base dell'AUA che verrà adottata dalla SAC ARPAE – sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Castell'Arquato con atto del 17/12/2011, prot. n° 8243;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.